

N. TAR	2021 – 021
N. PROTOCOLLO	110655/RU del 15 aprile 2021
MITTENTE	DIREZIONE DOGANE - Ufficio Tariffa e Classificazione
DESTINATARI	DIREZIONE ANTIFRODE E CONTROLLI DIREZIONI TERRITORIALI DIREZIONE INTERPROVINCIALE DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO:	Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Malaysia, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Si richiama l'attenzione degli uffici in indirizzo sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 129 del 15/04/2021, che pubblica il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/607 della Commissione del 14 aprile 2021, che istituisce, a decorrere **dal 16/4/2021**, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico e di citrato trisodico biidrato, attualmente classificati con i codici NC 2918 14 00 ed ex 2918 15 00 (codici TARIC 2918 15 00 11 e 2918 15 00 19) e originari della Repubblica popolare cinese

Il sopraccitato dazio antidumping è esteso anche alle importazioni del medesimo acido citrico e del medesimo citrato trisodico biidrato spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia (codici NC ex 2918 14 00 (codice TARIC 2918 14 00 10) ed ex 2918 15 00 (codice TARIC 2918 15 00 11).

Al riguardo, si fa presente che l'aliquota generale del dazio antidumping in questione applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto è pari al 42.7 % (codice addizionale Taric A999).

Ad alcune società produttrici/esportatrici della Repubblica popolare cinese, il dazio antidumping si applica nella misura individuale ridotta indicata nel prospetto di cui all'art. 1 par. 2 del Regolamento (UE) 2021/607. L'applicazione di tali aliquote individuali è subordinata alla presentazione in dogana di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che l'ha emessa, identificato con nome e funzione. *“Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte”.*

In caso di mancata presentazione di tale fattura, il dazio antidumping si applica nella misura generale, applicabile a tutte le altre società; **sono esentate dal pagamento del dazio antidumping le importazioni effettuate dalle società i cui impegni sono stati accettati dalla Commissione e i cui nomi sono elencati nella decisione 2008/899/CE modificata dalla decisione 2012/501/UE e dal regolamento (UE) 2016/704 e se rispettano le condizioni indicate dall'art. 2 del Regolamento 2021/607.**

Per ulteriori informazioni si rimanda alla consultazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/607, nonché del database Taric, aggiornato di conseguenza dai servizi della Commissione (DG Taxud).

Il Direttore dell'Ufficio ad interim  
Mariarita Simona Sardella

“ Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs.39/93.